

TAR Lazio – Latina – Sez. I,
sentenza 5 febbraio 2013, n. 121

svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato il 4.11.2009, tempestivamente depositato, la sig.ra E.D.C.A. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati a mezzo dei quali l'Amministrazione intimata ha approvato la graduatoria dei candidati idonei, in relazione al corso "selezione interna per progressione verticale per titolo e colloquio per n. 11 posti di collaboratore amministrativo computerista di categoria B3 giuridica ed economica - Area attività amministrativa".

A sostegno dell'introdotta impugnativa l'interessata ha dedotto: 1) violazione di legge e del bando, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione, non avendo la commissione esaminatrice considerato alcuni titoli prodotti dalla candidata; 2) illegittimità della commissione esaminatrice, sussistendo una causa di incompatibilità; 3) violazione dell'art. 11 del bando di gara.

Il Comune di Sabaudia non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 10.1.2013, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il Collegio ritiene che la controversia sia da ricomprendere nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, 1 comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in quanto afferente specifici aspetti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. S.U. 27.2.2002, n. 2954).

Il concorso interno si sostanzia, infatti, in una selezione finalizzata alla gestione della "progressione verticale", cioè di quel peculiare istituto incentivante che permette il transito dei dipendenti dell'ente in possesso di specifici requisiti culturali e professionali ad una qualifica superiore, concorso la cui finalità è da ricondurre al generale sistema di gestione delle risorse umane sulla base del rapporto di lavoro privatizzato, in

quell'ottica di valorizzazione dei lavoratori ritenuti meritevoli di ricoprire incarichi di maggior rilievo nell'organizzazione interna dell'ente.

La finalità della procedura selettiva interna non è, dunque, assimilabile a quella del concorso pubblico per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che resta devoluta alla giurisdizione amministrativa per il disposto dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e che consiste nel reclutamento dall'esterno dei pubblici dipendenti.

Né rileva, in proposito, la modalità di svolgimento della procedura, che deve essere improntata al rispetto dei principi della trasparenza e della par condicio fra i concorrenti al pari di quella del concorso pubblico, rendendosi, quindi, necessaria la valutazione dei curricula del dipendente, oltre che l'espletamento di prove scritte od orali.

Le procedure di svolgimento delle selezioni in oggetto, che devono essere preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, previa concertazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle stesse a livello aziendale con le O.O.S.S. e R.S.U., non appaiono idonee ad attrarre nella sfera pubblicistica ed autoritativa la materia in esame in quanto, nel rapporto di lavoro privatizzato, l'amministrazione adotta comunque le misure inerenti alla gestione del rapporto lavorativo con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993 ora art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001), fra i quali assumono rilevanza il potere gerarchico e le sue manifestazioni di carattere unilaterale, che trovano in ogni caso fondamento nei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché, da ultimo, nel contratto individuale sottoscritto dal lavoratore; potere di cui i regolamenti aziendali sono espressione (cfr. T.A.R. Brescia, 26.2.2003, n. 300).

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche ed ai sensi dell'art. 11 del Codice del processo Amministrativo il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Può tuttavia disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.